

*Erav. Nijpa Dc*

K.8.

Roma 1° marzo 1902

Riservatissimo per Lei solo.

Rispondo suo telegramma di ieri riguardo articolo VI. I pochi indizi che ho finora non lasciano supporre opposizione insormontabile Germania. Non mi sembra articolo VII indebolisca impegno circa Albania, perchè alla scadenza tuttora, se eventualmente non rinnovato, cesserà di essere estesa a tutte le altre provincie balcaniche soggette dominazione diretta della Porta, *l'intesa stabilisce* per l'Albania, ma essa rimarrà in vigore per l'Albania essendo, come V.E. giustamente osserva, perpetua. Quindi, se V.E. saprà fare accogliere dall'Austria Ungheria nuova redazione articolo VII, avrà aggiunto altro servizio ai moti da Lei resi alla patria e al Re. Confermo che per ora solo articolo VI e VII sono da sottoporsi all'esame del Conte Golychowski, desiderando che altre questioni siano prima esaminate a Berlino. Riguardo clausola sui vini potremo a suo tempo eliminare rimandando questione al negoziato del nuovo trattato, Ma, stante su gravità per noi, non è inutile il metterla innanzi anche ora con qualche insistenza.

PRINETTI

179